

CONCLUSIONI:

In tutta l'area sottoposta a sequestro e presso la quale si sono svolte le indagini delegate sono stati scaricati materiali per spessori variabili dai 50 cm ai 3 metri .

Dalle osservazioni negli scavi e dai campionamenti si rileva che i materiali in questione posseggono caratteristiche eterogenee e si presentano diversi nella composizione anche a volte in scavi vicini .

E' in ogni caso possibile affermare che nelle aree individuate con i numeri da 1 a 6 è prevalente la matrice di terreno che contiene frazioni diverse in quantità estremamente variabili di materiali da demolizione in pezzature in qualche caso anche rilevanti .

L'epoca di deposizione (sicuramente successiva costruzione degli edifici residenziali in quanto è verificabile anche con l'utilizzo di google maps che all'epoca del cantiere edilizio gran parte dell'area ora riempita si presentava a verde) e **l'assenza delle condizioni prescritte dall'art.186 del D.Lgs. 152/06 determinano la classificazione del materiale come rifiuto evidenziando una violazione all'art.192 del medesimo Decreto Legislativo.**

Premesso quanto sopra , l'eventuale confronto meramente qualitativo del materiale di cui trattasi con quello di cui sarebbe consentito l'utilizzo come mps ove fossero rispettate anche le disposizioni formali , consente di affermare che **la pezzatura dei laterizi ed altri rifiuti presenti nella matrice principale determinerebbe in ogni caso la non idoneità di tali materiali all'uso per i riempimenti e ripristini ambientali** secondo quanto indicato al punto 7.1.4. dell'allegato tecnico al D.M. 5 Febbraio 1998 che rimanda alla Circolare Ministero dell'Ambiente n°5205 del 15.07.2005.

L'allegato C4 della predetta Circolare , relativo ai materiali per recuperi ambientali , riempimenti e colmate indica come caratteristica necessaria che il tutto il materiale passi al setaccio da 63 mm. , caratteristica non presente per i materiali in questione .

Nelle aree numerate da 7 a 10 si rileva la maggior presenza di rifiuti di origine industriale , costituiti sia da laterizi con evidenti alterazioni e stratificazioni , mattoni refrattari , scorie metalliche , scorie vetrose , polveri presumibilmente di abbattimento fumi , terre di fonderia , fanghi solidificati , scarti o morchie di idrocarburi , plastica , legno ed altri rifiuti urbani o assimilabili.

I rifiuti su menzionati sono mescolati ad una matrice di terreno sempre in quantità significative ma variabili da scavo a scavo .

I campionamenti sono stati effettuati prevalentemente con le modalità descritte in premessa su una matrice media derivante da più scavi o puntuali su livelli e materiali .

Il numero dei campioni ha dovuto necessariamente essere limitato e non ha potuto riguardare tutte le diverse tipologie di rifiuti presenti .

I parametri ricercati nei campioni sono stati individuati genericamente fra quelli statisticamente più diffusi .

La corretta classificazione di un rifiuto mediante analisi chimica dovrebbe discendere dalla ricerca dei contaminanti specifici presenti nei materiali decadenti da una specifica lavorazione .

Nel caso in questione non era conosciuta la precisa attività svolta negli edifici o negli impianti i cui residui sono stati scaricati in luogo , ne quindi le sostanze in uso negli stessi .

I parametri ricercati nei campioni sono stati pertanto individuati genericamente fra quelli statisticamente più diffusi .

Non si esclude pertanto a priori la presenza nei materiali scaricati di altri contaminanti che potrebbero essere individuati e ricercati ove in possesso di più dettagliate informazioni.

Inoltre le analisi chimiche sono state effettuate su campioni medi nella maggior parte dei quali è presente una matrice prevalente di terreno nel quale sono stati mescolati altri tipi di rifiuti che hanno così potuto essere diluiti .

Per questa ragione non è possibile escludere la pericolosità del rifiuto all'origine anche in relazione non solo alle sue caratteristiche chimiche ma anche alla fonte che lo ha generato .

La classificazione dei rifiuti in ordine alla pericolosità dovrebbe essere infatti effettuata , secondo quanto disposto dalla norma , in primis relativamente all'attività che lo ha generato .

Le azioni compiute hanno evidentemente impedito la corretta applicazione della norma , favorendo con ogni probabilità la declassazione di alcuni rifiuti **in violazione al disposto dell'art.187 del D.Lgs.152/06.**

Tutto il materiale è stato scaricato in luogo in epoche relativamente recenti ed i contaminanti presenti nella matrice prevalente ed ancora aggregati ai laterizi subiranno con il trascorrere del tempo una lisciviazione per effetto delle acque piovane e delle acque superficiali della roggia che scorre lungo il terrapieno creato con i rifiuti .

Come descritto nel testo tutte le analisi chimiche sono state effettuate sul tal quale in quanto il materiale in questione è classificabile come rifiuto .

Volendo in ogni caso effettuare delle correlazioni con le tabelle di cui all'allegato 5 al Titolo V° della Parte IV del D.Lgs.152/06 che discriminano la compatibilità ambientale dei suoli in relazione alle specifiche destinazioni d'uso,

sono state applicate a parte dei referti analitici conversioni dell' unità di misura tale quale con quella sul secco (da utilizzarsi per le analisi dei terreni) al fine di comparare la qualità del materiale abbancato con la destinazione d'uso dell'area .

I risultati evidenziano per alcune delle sostanze ricercate , Idrocarburi Policiclici Aromatici e Idrocarburi pesanti , eccedenze ai limiti di accettabilità prescritti dalla tabella A relativa ai siti a destinazione verde/residenziale ed anche in almeno un caso alla tabella B relativa ai siti a destinazione commerciale/industriale .

Le indagini non hanno consentito di effettuare una corretta caratterizzazione delle matrici naturali poste a contatto con la massa dei rifiuti sia per i mezzi a disposizione sia per il numero dei sondaggi necessari a tale scopo.

Tale attività dovrebbe essere effettuata successivamente all'avvio a smaltimento dei materiali abbancati come prescritto dall'art.239 comma 2 lettera a) del D.Lgs.152/06 . E' evidente che se i materiali non verranno rimossi ogni eventuale attività di indagine sulle matrici naturali potrà solamente fotografare la situazione del momento in cui verrà effettuata senza garanzia di una modifica legata a fattori ambientali .

Tenuto conto che la deposizione del materiale contaminato ha determinato un evento "potenzialmente in grado di contaminare il sito" come citato al primo comma dell'art.242 , il responsabile sarebbe tenuto all'applicazione delle procedure prescritte dal medesimo articolo.

La mancata attivazione di dette procedure determina una violazione all'art.257 .

Come descritto nel testo i rifiuti sono stati depositati su tutta l'area fino alle rive della roggia Refredda individuata negli allegati delle DGR 7/7868/02 e DGR 7/13950/03 come appartenente al reticolo dei consorzi di bonifica .

Tale fatto assoggetta il corso d'acqua alle disposizioni del R.D. 8 maggio 1904 n°368 , in particolare ai divieti di cui al Titolo VI , Capo I , art. 133 lettere f) e g) .

Dalla verifica di foto aeree reperibili in google maps risalenti all'epoca del cantiere edilizio si potrà notare che i rifiuti sono stati collocati in fregio al corso principale della roggia , direttamente sull'alveo dove insisteva presumibilmente un canaletto secondario ed in ogni caso in area di esondazione in caso di portate di piena .

Tale verifica potrà essere in ogni caso effettuata nel dettaglio , secondo le indicazioni che la S.V. vorrà eventualmente impartire , presso il Consorzio Roggia Refredda - Via Volta - 22 Pavia .

Per quanto riguarda infine i due campioni sottoposti ad analisi qualitativa mediante spettrometria gamma ad alta risoluzione ed a verifica di irraggiamento diretto mediante misuratore di intensità di dose, si precisa che in nessuno dei campioni è stata rilevata la presenza di livelli anomali di radiazione, ne è stata individuata la presenza di radionuclidi.

Fatta salva ogni ulteriore attività di indagine che la S.V. vorrà disporre in sito, si ritiene che alla luce di quanto emerso dalle analisi speditive effettuate, sia necessaria l'attivazione di un procedimento da parte dell'autorità amministrativa competente finalizzato alla corretta gestione dei rifiuti stoccati ed alla verifica dei livelli di contaminazione delle matrici naturali ed alle conseguenti azioni di salvaguardia.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Referente U.O. Bonifiche

Area Parabiago
(Fabrizio Tosatti)



Il Responsabile della U.O. Bonifiche

(Dott. Geol. Paolo Perfumi)

Riferimento interno: Referti prot. 13766 del 01.02.11 e prot. 18631 del 09.02.11

Codice fascicolo: 04/BPB/09

Documento emesso il: 09.03.2011

Responsabile del Procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi

Pratica trattata da: Fabrizio Tosatti e Dott.ssa Stefania Canclini